

Codice A1817B

D.D. 14 ottobre 2020, n. 2686

VB SC 95 - Demanio Idrico fluviale. Concessione per il mantenimento di un manufatto di scarico di acque meteoriche nel rio Vallone, in comune di Omegna (VB), al foglio 22 mappale 490 del N.C.T. Istanza: Comune di Omegna (VB).



ATTO DD 2686/A1817B/2020

DEL 14/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: VB SC 95 - Demanio Idrico fluviale. Concessione per il mantenimento di un manufatto di scarico di acque meteoriche nel rio Vallone, in comune di Omegna (VB), al foglio 22 mappale 490 del N.C.T.
Istanza: Comune di Omegna (VB).

Vista la domanda presentata in data 20.07.2020 al prot. n. 35719 dal Comune di Omegna (VB), codice fiscale n. 00422730036, per la regolarizzazione della concessione demaniale finalizzata al mantenimento di un manufatto di scarico acque meteoriche nel rio Vallone, in comune di Omegna (VB), al foglio 22 mappale 490 del N.C.T.;

Premesso che in data 18.06.1992 il Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Novara autorizzava in linea idraulica il mantenimento dell'esistente scarico di acque meteoriche nel rio Vallone, nel territorio del comune di Omegna;

Preso atto che il manufatto di cui sopra risulta esistente e che si rende necessario formalizzare la concessione per il suo mantenimento;

Preso ulteriormente atto che il Comune di Omegna ha provveduto al regolare pagamento a favore della Regione Piemonte di un indennizzo extracontrattuale a tutto il 31/12/2019 aggiornato ogni tre anni con l'indicizzazione ISTAT e determinato secondo la tabella A di cui alla Legge Regionale n. 19/2018 e del regolamento di attuazione n. 14/R del 6.12.2004 e s.m.i.;

Vista l'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Novara (ora Tecnico Regionale NO_VB) in data 18.06.1992;

Considerato il pubblico interesse dell'utilizzo in essere;

Preso atto della dichiarazione rilasciata dal Comune di Omegna, allegata alla domanda di

regolarizzazione, della quale l'ufficio del Settore Tecnico Regionale NO_VB ha preso visione per l'ammissibilità del mantenimento in essere dell'occupazione e nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi o del tipo di utilizzo, che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate;

Visto il disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto, in forma digitale, in data 19 agosto 2020 n. 753/20 di repertorio;

Preso atto che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento regionale n.14/R del 6.12.2004 non si dà luogo al versamento a titolo di deposito cauzionale;

Preso atto della regolarità dei pagamenti a titolo di indennizzo extracontrattuale alla Regione Piemonte a tutto il 31/12/2019 e che il canone demaniale, fissato per l'anno 2020 in € 188,00 relativo alla concessione di cui all'oggetto, è stato inserito nell'elenco trasmesso alla Direzione per le richieste inoltrate tramite "procedura unificata di Direzione al pagamento dei canoni", ridefinito in base agli aggiornamenti ISTAT che la Regione Piemonte applica con scadenza triennale per il periodo 2019-2021;

Ricondotta la concessione all'anno solare;

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. 44/2000;
- L.R. n. 9/2007;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R/2011;
- L.R. n. 17/2013;
- L.R. n. 19/2018;
- determinazione n. 206 del 24.01.2019 di aggiornamento dei canoni del demanio idrico fluviale;

determina

- di prendere atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- di concedere al Comune di Omegna (VB), il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel rio Vallone, in comune di Omegna (VB), al foglio 22 mappale 490 del N.C.T. come individuato

negli elaborati allegati all'istanza;

- di accordare la concessione a tutto il 31/12/2038 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare e nella determina di autorizzazione idraulica nello stesso richiamata;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 (euro centottantotto/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento regionale n.14/R del 6.12.2004 non si dà luogo al versamento a titolo di deposito cauzionale;

- di dare atto che la richiesta dell'indennizzo per l'anno 2020 è stata inserita nell'elenco trasmesso alla Direzione per le richieste inoltrate tramite "procedura unificata di Direzione al pagamento dei canoni", ridefinito in base agli aggiornamenti ISTAT che la Regione Piemonte applica con scadenza triennale .per il periodo 2019-2021;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

I Funzionari estensori
Folino Antonia
Martinello Raffaele

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Allegato

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,

PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania

Rep. n° 753/20 del diciannove agosto duemilaventi.

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel rio Vallone in Comune di Omegna (VB) ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R (Legge regionale 18 maggio 2004 n. 12), così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale".

Richiesta dell'Ing. Roberto Polo, [REDACTED] in qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale del Comune di Omega (VB) con sede in v. XXIV aprile n. 18, codice fiscale: 00422730036.

* * * * *

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche nel rio Vallone in Comune di Omegna (VB), come indicato nelle cartografie qui allegate per farne parte integrante.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Novara in data 18 giugno 1982, che qui si richiama.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione e fino al 31/12/2038. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo si applicano le disposizioni di cui all'art.n. 17 del Regolamento regionale.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi,

ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone e spese per la concessione.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il primo canone è fissato nella misura di € 188,00= (euro Centottantotto/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi come disposto dall'art. n. 21 del Regolamento regionale. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 6 – Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art. 10 comma 10 del Regolamento regionale non viene effettuato deposito cauzionale.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede municipale in v. XXIV aprile n. 18.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Domodossola li, 19/08/2020

Firma del concessionario

Comune di Omegna

Ing Roberto Polo

Firmato digitalmente

L'Amministrazione concedente

Regione Piemonte - Settore Tecnico

Regionale di Novara Verbania

Il Responsabile di Settore

Geol. Ing. Mauro Spanò

Firmato digitalmente